



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 644 del 5 giugno 2014

AA.LL. n. 57

OGGETTO: Ricorso in sede di appello al Consiglio di Stato in materia elettorale. Resistenza in giudizio. Conferma legale.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;



IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore AA.GG.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonchè dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Pasquale la Forgia

Pasquale la Forgia

**IL DIRIGENTE INCARICATO
DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

Premesso che:

- con propria determinazione dirigenziale n. 73 del 18/10/20132 l'Amministrazione si costituì in giudizio dinanzi al TAR Puglia – Bari per resistere al ricorso promosso, fra gli altri, dai sigg. SASSO Giovanni, SALVEMINI Giuseppe, MANCINI Onofrio e SPACCAVENTO Rosa in materia elettorale, in particolare con riferimento alla asserita illegittimità della autenticazione della sottoscrizione di liste dei candidati operata da consigliere provinciale;
- con la citata propria dirigenziale fu nominato difensore del Comune l'avv. Gianluigi PELLEGRINO;
- con sentenza n. 232/2014 la Seconda Sezione del TAR Puglia – Bari respinse il ricorso, ritenendo i consiglieri provinciali legittimati ad autenticare la sottoscrizione delle liste relative alle competizioni elettorali della Provincia di appartenenza nonché di tutti i Comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale;
- in data 08/05/2014 è stato notificato atto di appello al Consiglio di stato da parte dei sigg. SASSO Giovanni, SALVEMINI Giuseppe e SPACCAVENTO Rosa avverso la succitata sentenza TAR n. 232/2014.

Ritenuto di costituirsi dinanzi al C.d.S. per resistere al ricorso in appello onde far valere anche dinanzi al superiore consesso le ragioni dell'Ente, confermando nel patrocinio e difesa dell'Ente l'avv. Gianluigi PELLEGRINO, già difensore dell'Ente con successo in primo grado.

Visto il preventivo delle competenze proposto in €. 5.000,00 oltre oneri fiscali, che si ritiene di approvare.

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di costituirsi in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato per resistere al ricorso promosso dai sigg. SASSO Giovanni, SALVEMINI Giuseppe e SPACCAVENTO Rosa avverso la sentenza n. 232/2014 emessa dalla Seconda Sezione del TAR Puglia- Bari in materia elettorale.
2. Di confermare nel patrocinio e difesa dell'Ente l'avv. Gianluigi PELLEGRINO, con studio in via Augusto Imperatore n. 16, LECCE, già difensore con successo dell'Ente in primo grado.
3. Di concordare col professionista il compenso in €. 5.000,00 oltre oneri fiscali.
4. Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'adozione del relativo impegno di spesa.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco.



**Il Dirigente incaricato
del Settore AA.GG.
(dott.ssa D'Abramo Angela Maria)**



**Il presente provvedimento
non ha rilevanza contabile**



U.O. Affari Istituzionali

Ufficio Albo Pretorio On line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio On line del sito web istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi

'10 GIU. 2014'



Il Responsabile dell'Ufficio

Corrado la Forgia